

Sentenza: 9 marzo 2007, n. 66

Materia: referendum

Limiti violati: dedotti gli artt. 6, 57, terzo comma, 71, primo comma, e 116, primo comma, Cost.; nonché gli artt. 1, secondo comma, 44, terzo comma, e 50 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Giudizio: conflitto di attribuzione fra enti

Ricorrente: Regione Valle d'Aosta

Oggetto: ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione del 12 aprile 2006; atti di indizione del referendum di cui all'art. 132, secondo comma, Cost.

Esito: ricorso respinto per infondatezza, inammissibilità o irrilevanza delle questioni sollevate

Estensore nota: Cesare Belmonte

La Regione Valle d'Aosta propone conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato. Il conflitto si inserisce nel procedimento di cui all'art. 132, secondo comma, della Costituzione traendo origine dall'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione con cui si dichiara la legittimità di una richiesta di referendum per il distacco di un Comune dal Piemonte e l'aggregazione dello stesso alla Valle d'Aosta; nonché dagli atti (delibera del Consiglio dei Ministri e successivo decreto del Presidente della Repubblica) con cui è stata approvata l'indizione del referendum e con cui quest'ultimo è stato indetto.

Secondo la ricorrente questi atti ledono il riparto delle competenze discendente dalla Costituzione e dallo statuto speciale; da una parte violando i principi costituzionali sulla tutela delle minoranze linguistiche, sulle particolari forme e condizioni di autonomia spettanti alla Valle d'Aosta e sulla invariabilità della rappresentanza di questa Regione a livello senatoriale; dall'altra disattendendo le norme dello statuto speciale (di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) relative alla delimitazione del territorio regionale, ai rapporti fra lo Stato e la Regione e al procedimento di revisione statutaria.

Nello specifico, si assume che il territorio della Valle d'Aosta sia stato "costituzionalizzato" dallo statuto in quanto comprendente le circoscrizioni dei Comuni appartenenti alla Regione alla data dell'entrata in vigore della fonte statutaria. Per conseguenza qualsiasi modifica territoriale sarebbe possibile solo attraverso il procedimento di revisione dello statuto di cui all'art. 50 dello stesso, e non in base all'art. 132, secondo comma, Cost.,

che contempla un procedimento incentrato sull'approvazione della modifica territoriale da parte della maggioranza del Comune interessato espressa mediante referendum nonché sull'adozione da parte dello Stato, sentiti i consigli regionali, di un'apposita legge che sancisca il distacco da una Regione e l'aggregazione ad un'altra.

Una indiscriminata possibilità di aggregazione alla Valle d'Aosta implicherebbe inoltre la possibilità di un aumento della popolazione residente, cosa che penalizzerebbe la Regione in sede di attribuzione su base regionale dei seggi senatoriali, giacché l'art. 57, secondo comma, Cost. assegna alla Valle d'Aosta un solo senatore.

Infine, in violazione dell'art. 44, terzo comma, dello statuto speciale il Consiglio dei Ministri avrebbe deliberato l'indizione del referendum senza consentire la partecipazione alla seduta da parte del Presidente della Regione.

Ad avviso dell'Avvocatura erariale la "costituzionalizzazione" del territorio valdostano non preclude l'applicazione dell'art. 132 Cost., salvo l'esigenza di una conclusione del procedimento con legge costituzionale anziché con legge ordinaria.

In altri termini, la procedura di distacco configurata dalla Costituzione si riferirebbe a tutte le Regioni, senza distinzioni di sorta, e si caratterizzerebbe per un'esigenza di tutela dell'autonomia delle popolazioni locali anche rispetto all'autonomia regionale nonché per il differimento della necessaria valutazione degli interessi regionali ad una fase successiva allo svolgimento del referendum.

Secondo la Regione una simile procedura, in quanto prevedente un mero parere non vincolante del Consiglio regionale, non è in grado di soddisfare in modo adeguato le esigenze del coinvolgimento regionale; ove si aderisse alla tesi statale, ne seguirebbe una incomprensibile deroga alla fonte statutaria, fonte speciale di rango costituzionale, per mano di una norma a carattere generale quale quella di cui all'art. 132, Cost.; inoltre, sarebbe palese che in quest'ultimo articolo per legge della Repubblica si intenda la legge ordinaria, per cui l'ipotesi di una conclusione del procedimento di distacco con legge costituzionale confonderebbe due procedimenti, quello di distacco territoriale e quello di revisione/integrazione costituzionale, che il Costituente ha mantenuto distinti.

La ricorrente lamenta inoltre la illegittimità degli atti intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso; illegittimità del referendum svoltosi in quanto adempimento ignoto alla procedura di revisione statutaria; illegittimità del disegno di legge costituzionale avente ad oggetto il distacco del Comune interessato quale riflesso della illegittimità della normativa statale attuativa dell'art. 132 della Costituzione. A quest'ultimo riguardo si chiede che la Corte sollevi davanti a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 25 maggio

1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) laddove impone al Ministro dell'Interno, in caso di approvazione dei referendum ex art. 132 Cost., la presentazione al Parlamento, entro un termine predefinito, di un apposito disegno di legge costituzionale od ordinaria; ciò sull'assunto che in violazione dell'art. 71, primo comma, Cost. la legge statale attribuisca un potere di iniziativa legislativa ad un singolo Ministro, anziché al Governo nella sua collegialità, configurando al contempo i partecipanti al referendum quali promotori di una iniziativa legislativa indebitamente vincolante per l'Esecutivo.

Tanto premesso, secondo la Corte è inammissibile, in quanto basata su elementi meramente ipotetici, la questione riguardante la supposta lesione del principio di invariabilità della rappresentanza senatoriale della Valle d'Aosta, mentre è manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della l. 352/1970, dal momento che il conflitto riguarda atti prodromici all'attivazione dell'iniziativa legislativa disciplinata dalla norma statale.

Nel merito, la Corte osserva come l'interpretazione regionale dell'art. 132, primo e secondo comma, Cost. sia erronea, vuoi in quanto la norma costituzionale si riferisce pacificamente a tutte le Regioni, vuoi in quanto la necessità di assicurare piena tutela ad una particolare comunità etnico-linguistica può essere garantita non solo da procedure interne allo speciale ordinamento regionale ma anche a livello statale mediante fonti ordinarie e costituzionali.

Non sussiste poi alcuna violazione dell'art. 44, terzo comma, dello statuto speciale, che prevede l'intervento del Presidente della Regione alle sedute del Consiglio dei Ministri in cui si trattino questioni di particolare rilievo per la Valle d'Aosta. Per la Consulta questa conclusione è suffragata sia dal carattere del tutto vincolato sul piano sostanziale e temporale della deliberazione del Consiglio dei Ministri di indizione del referendum ex art. 132, secondo comma, Cost.; sia dallo stesso dettato della disposizione costituzionale, da cui si evince che nella fase prodromica del procedimento è identificabile quale soggetto interessato la sola collettività locale appartenente al Comune toccato dalla proposta di distacco-aggregazione, mentre deve provvedersi al necessario coinvolgimento regionale dopo lo svolgimento del referendum e prima della presentazione del disegno di legge governativo, attraverso la richiesta ai Consigli regionali di apposito parere sulla proposta di distacco.

Per questi motivi, il ricorso regionale è interamente respinto dal giudice costituzionale.